



COMUNE DI SALARA

Provincia di Rovigo

Tel. 0425-705116 Fax- 0425-705279

P.I. e C.F. 00200810299

COPIA

SINDACO

DECRETO N. 6 del 08-11-2023

**Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA
TECNICA MANUTENTIVA DAL 08.11.2023 AL 31.12.2023**

IL SINDACO

Premesso:

- che il Comune di Salara (RO) non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 16 a 21 del Ccnl Funzioni locali 16/11/2022.
- Che gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui all' art. 16 comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di

provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Atteso che il CCNL 16/11/2022 ha stabilito all' art. 19 – Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ che

- 1) Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.
- 2) Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

Rilevato che, in attuazione del predetto contratto, è stato approvato in via definitiva con delibera n. 62 del 20.05.2019 il nuovo sistema di valutazione della performance, cui è allegato il modello per la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa;

Vista la delibera di giunta municipale n. 63 del 20/05/2019 con la quale è stata recepita la proposta di pesatura delle posizioni organizzative formulata dal nucleo di valutazione in data 16.05.2019;

Vista la delibera di giunta municipale n. 79 del 06.11.2023 ad oggetto: "Incarico ex art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, a dipendente a tempo pieno ed indeterminato del comune di Trecenta, dr. Riccardo Romani, istruttore tecnico ex cat. c posizione economica c1 a prestare attività lavorativa aggiuntiva per max. n. 8 (otto) ore settimanali a favore di questo comune, dal 03.11.2023 al 02.05.2024";

Richiamato l'art. 23, comma 5 del CCNL del 16.11.2022 che disciplina il conferimento di incarico di posizione organizzativa al personale utilizzato a tempo parziale;

Attesa la necessità di conferire l'incarico di Responsabile di EQ dell'area Area Tecnica Manutentiva dal 08.11.2023 fino al 31.12.2023, dal quale derivano, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

Dato Atto che il precedente Responsabile di EQ percepiva a titolo di P.O la somma annua di euro 9.775,00 per 36 ore settimanali ;

Richiamato l'art. 17 comma 3 del CCNL 16.11.2023 che dispone: "Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità";

Ritenuto doveroso come stabilito all' art. 19 comma 5 del CCNL conferire al Sig. Riccardo Romani

un'indennità di posizione organizzativa riproporzionata alla ridotta prestazione lavorativa pari a 8 ore settimanali;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

DISPONE

1. DI NOMINARE Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva, Il dipendente RICCARDO ROMANI profilo professionale Istruttore a decorrere dal 08.11.2023 al 31/12/2023 conferendo allo stesso la titolarità della posizione organizzativa.
2. DI AFFIDARE allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. IL DIPENDENTE ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 20 del Ccnl Funzioni Locali del 16.11.2023 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo
4. IL COMPENSO è determinato come segue:
 - a. **retribuzione di posizione:**

euro 2.111,11 (duemilacentoundici/undici) ANNUI pari all' indennità annua lorda di € 9.500,00 rapportata alla prestazione lavorativa del dipendente di 8 ore settimanali;
 - b. **retribuzione di risultato:** sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del CCNL funzioni locali 16.11.2022;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
6. DI NOTIFICARE il presente decreto all' incaricato.

IL SINDACO

Ghiotti Lucia

F.to Ghiotti Lucia

